

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di **distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti** pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires) ed indirette (Iva) delle **operazioni riguardanti gli omaggi**.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti e/o Fornitori	Beni di costo unitario non superiore a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Art. 2, co. 2 n.4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dall'art.108 co.2 Tuir	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario non superiore a € 50	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50		Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza:

nel limite del 1,5%	⇒	fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	⇒	N.B. La parte di spesa che eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
nel limite dello 0,6%	⇒	per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	⇒	
nel limite dello 0,4%	⇒	per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	⇒	

CONSEGNA DELL'OMAGGIO

All'atto della consegna dell'omaggio non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale (ricevuta, fattura, etc...). E' tuttavia opportuno emettere un d.d.t. (documento di trasporto) con causale "omaggio" o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.

ACQUISTO CONFEZIONI DI BENI	<i>L'omaggio può essere rappresentato:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Da un unico bene;</i>• <i>Da più beni costituenti una confezione unica</i> (ad esempio, <i>cesto regalo</i>). In tal caso, al fine di individuare il limite di € 50 è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. E' quindi indetraibile l'Iva relativa all'acquisto del cesto di costo superiore a € 50 ancorchè composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE	La detrazione dell'Iva è riconosciuta anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande, a condizione che: <ul style="list-style-type: none">• Il costo unitario sia non superiore a € 50;• La cessione sia una spesa di rappresentanza alla quale è applicabile la citata lett. h) . Non si applica quindi l'indetraibilità dell'Iva di cui alla lett. f)

DEFINIZIONE DI "SPESA DI RAPPRESENTANZA" (A. delle E. con Circ. n. 34/E del 13.07.2009):

"le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".

Fano, li 15 dicembre 2017

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it